



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 751 del 26/02/2025

Proposta n. SERVPERS 1052/2025

Oggetto: ASSUNZIONE A SEGUITO DI SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE "IN DEROGA" DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI FUNZIONARIO SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI. APPROVAZIONE VERBALI DI SELEZIONE E GRADUATORIA FINALE DI MERITO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Atteso che ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di erogazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati (art. 4, comma 2. D.lgs 30 Marzo 2001n. 165);

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 333 del 14.08.2024, avente ad oggetto: “Macrostruttura del Comune di Trapani. Modifica delle linee funzionali e dell’organigramma;
- il Decreto sindacale n. 34 del 30/08/2024 con il quale sono stati rimodulati ed attribuiti gli incarichi ai dirigenti dei settori e con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale del I settore denominato “Affari generali-Organizzazione e gestione del personale - Servizi informatici e tecnologici - Servizi demografici - Servizi legali” ed ad interim l’incarico dirigenziale del IV settore, denominato “Servizi al cittadino”.
- La determinazione dirigenziale n. 732 del 25 Febbraio 2025 con la quale è stato confermato l’incarico di E.Q. alla d.ssa Caterina Bivona per il servizio di gestione del personale.
- il *Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, Sezione 3 –Organizzazione e Capitale Umano*, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 14 Agosto 2024 e ss.mm.ii, il quale prevede per l’annualità 2024, la copertura di n. 4 (quattro posti) a tempo pieno e indeterminato nell’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex categoria D) mediante progressione verticale, ai sensi del regime transitorio di cui all’art. 13, comma 6 del CCNL 2019-2021, riservata al personale a tempo indeterminato del Comune di Trapani appartenente all’Area degli Istruttori, da inquadrare nei seguenti profili professionali:

NUMERO	PROFILO PROFESSIONALE
--------	-----------------------

1	Funzionario - Educatore asilo nido
3	Funzionario servizi generali amministrativi

- l'art. 13 del CCNL 2019-2021 il quale prevede: *“omissis..... 6. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza”*;
- l'art. 13, comma 8, del CCNL del 16/11/2022, prevede che le progressioni verticali “in deroga”, di cui al comma 6, possono essere finanziate anche con un budget straordinario in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018;
- l'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, prevede che *“le progressioni fra le aree (...) avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti (...) sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno”*;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 02.3.2023 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali ai sensi degli artt. 13 e 15 del CCNL funzioni locali 16 Novembre 2022.
- Il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di reclutamento del personale, approvato con deliberazione della G.M. n. 308 del 12/10/2020.
- Il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 381 del 12-11-2019.

Visto l'art. 93 del CCNL Funzioni locali 2019-2021, titolato “Progressioni all'Area Funzionari ed EQ per il personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori, nella fase di prima applicazione, riportato di seguito:” 1. Per il personale educativo, docente ed insegnante di cui alla presente Sezione inquadrato nell'Area degli Istruttori, secondo l'allegata tabella (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione), al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, la disciplina di cui all'art. 13, comma 6 (Norme di prima applicazione) del presente CCNL è finanziata anche con le risorse di cui all'art. 13, comma 8 (Norme di prima applicazione).

Ritenuto che le procedure di progressione verticale ai sensi del regime transitorio di cui all'art. 13 del CCNL 2019-2021, in quanto selezioni interne di tipo valutativo rivolte unicamente al personale già dipendente dell'Ente, non sono soggette agli obblighi in materia di mobilità obbligatoria e volontaria preventive al reclutamento previste ai sensi degli artt. 30 e 34-bis del D. Lgs. 165/2001;

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali e, in particolare, le disposizioni in materia di ordinamento professionale e costituzione del rapporto di lavoro del personale non dirigente;

Richiamata la determina dirigenziale n. 4611 del 19/12/2024 con la quale si è proceduto a:

- indire procedura selettiva per la progressione tra le Aree, ai sensi del regime transitorio di cui all'art.13, comma 6 del CCNL 2019-2021, riservata al personale di ruolo del Comune di Trapani già inquadrato nell'Area degli Istruttori, per la copertura di n. 4 (posti) a tempo pieno e indeterminato nell'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione (ex categoria D), come previsto per l'annualità 2024, dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, Sezione 3 – Organizzazione e Capitale Umano,

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 332-2024, da inquadrare nei seguenti profili professionali:

- n. 1 Funzionario - Educatore Asilo Nido;
- n. 3 Funzionari Servizi Generali Amministrativi;

- approvare lo schema di Avviso di selezione e relativa domanda di partecipazione ;

Dato atto, che l'avviso di selezione è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, all'Albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente, ed entro il termine previsto per la presentazione delle istanze (13/01/2024) sono pervenute n. 17 domande per la selezione attinente il profilo di Funzionario Servizi Generali Amministrativi e n. 1 per Funzionario- Educatore Asilo Nido;

Richiamata la determina dirigenziale n. 385 del 31/01/2025 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per il passaggio dall'Area degli Istruttori a quella dei Funzionari;

Dato atto che:

- in data 13, 17 e 20 febbraio 2025 la Commissione si è riunita per esaminare le istanze ed attribuire i punteggi sulla base dei titoli presentati ed ha redatto i verbali n. 1, 2 e 3 la cui sintesi è rappresentata di seguito:

- nel verbale n. 02 del 17/02/2025 si prende atto tra l'altro:

- dell'esclusione dell'unico candidato alla selezione di Funzionario Educatore Asilo Nido per mancanza del requisito di partecipazione previsto dall'art. 2, ove è stabilito, ai sensi dell'art. 93 del CCNL Funzioni Locali, che la procedura è riservata al solo personale educativo in servizio presso gli asili nido comunali;
- dell'esclusione di un candidato per la selezione di Funzionario Servizi Generali Amministrativi, per mancata allegazione della fotocopia di un documento di riconoscimento valido, in violazione oltre che della lex specialis anche dall'art. 38 e 47 del DPR 445/200;

- nel verbale n. 3 del 20/02/2025, alla luce delle valutazioni dei singoli candidati effettuate nella seduta del 17/02/2025, la Commissione redige la graduatoria finale di merito;

In data 21/02/2024 detta graduatoria finale è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso, con valore di notifica agli interessati;

Considerato che occorre “ *rammentare che, per consolidata giurisprudenza, la progressione verticale di cui all'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2011 (norma richiamata dal comma 6 dell'art. 13 del CCNL del comparto funzioni locali 2019 – 2021) rappresenta, ai fini che qui rilevano, una ipotesi di assunzione in quanto comporta l'accesso del dipendente ad un nuovo posto di lavoro, risolvendosi in una ipotesi di novazione oggettiva (cfr. Sez. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 272/2022/PAR) “.*

Considerato che, nei termini sopra indicati, si è espressa la Corte dei Conti, sezione di Controllo della Regione Sicilia con la recente deliberazione n. 134 del 22 Maggio 2024 rappresentando la possibilità di procedere con le predette assunzioni entro il termine autorizzato dell'esercizio provvisorio.

Ritenuto, pertanto, di inquadrare i vincitori nella nuova Area e nel nuovo profilo professionale con decorrenza 28 febbraio 2025;

Considerato che il costo delle progressioni verticali è dato dalla differenza tra il trattamento economico tabellare in godimento e il trattamento economico tabellare previsto per l'Area di nuovo inquadramento, da decurtare dal budget di cui all'art. 13, comma 8 del CCNL del 16/11/22.

Considerato che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dallo loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato al Piano Esecutivo di Gestione;

- abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;
- abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- rispettino l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- abbiano adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) (art. 6 del D.L. n. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 Agosto 2021, n. 113);
- rispettino gli obblighi previsti dell'art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, e dall'art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, in materia di certificazione del credito;

Accertato che in relazione ai suddetti vincoli:

- con riferimento al precedente punto 1)

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 10/06/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024-2026;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 12/06/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 20/06/2024 è stato approvato il PEG 2024/2026, parte finanziaria, successivamente più volte modificato;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 162 del 19/12/2024 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 27/01/2025 è stato approvato bilancio consolidato 2023;
- il Settore Finanziario ha provveduto all'invio alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 9 comma 1 quinquies del D.L. 113/2016, dei documenti contabili relativi al Bilancio di Previsione 2024-2026, come da certificazione della BDPA del 21/06/2024, al Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2023, come da certificazione della BDPA del 24/12/2024, e al Bilancio Consolidato come da certificazione della BDPA del 30/01/2025;

- con riferimento al precedente punto 2):

- il Piano della Performance di cui all'art.10 del D.Lgs. 150/2009, è stato assorbito nella sezione 2 del PIAO 2024-2026 approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 332 del 14.08.2024;

- con riferimento al precedente punto 3):

- con la delibera di Giunta comunale n. 332 del 14.08.2024 avente ad oggetto "*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). art. 6, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, come convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e ss.mm.ii. Aggiornamento e integrazione alla deliberazione n. 145 del 15.4.2024*" si è integrato il Piao in precedenza approvato con la sezione 3.3 relativa al piano dei fabbisogni di personale 2024-2026;

- con riferimento al precedente punto 4):

- la verifica dell'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) è stata effettuata nella sezione 3 del PIAO 2024-2026, approvato con la citata deliberazione di Giunta Comunale n.332 del 14.08.2024 ,

- con riferimento al precedente punto 5):

- il Piano Triennale delle Azioni Positive 2024-2026, di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006 è stato assorbito nella sezione 2 del PIAO 2024-2026, approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 332 del 14.08.2024;

- con riferimento al precedente punto 6):

- il vigente piano dei fabbisogni di personale 2024-2026, assorbito nella sezione 3 del PIAO 2024-2026, approvato con la citata deliberazione di Giunta Comunale n.332 del 14.08.2024 , rispetta i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente e in particolare il contenimento della spesa di

personale di cui all'art. 1 comma 557 e seguenti della Legge 296/2006, come asseverato dal collegio dei revisori dei conti con parere prot.65899 del 08/08/2024 ;

- con riferimento al precedente punto 7)

- con la citata deliberazione di Giunta Comunale n.332 del 14.08.2024 è stato approvato il PIAO 2024-2026;

- con riferimento al precedente punto 8)

- il Comune di Trapani risulta in regola con l'obbligo di gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica, di cui all'art.9 comma 3-bis, del D.L. 185/2008;

Considerato che, il Comune di Trapani, si trova allo stato attuale in regime di esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs 267/2000.

Constatata la notevole carenza di personale presso il Comune di Trapani che, a fronte di una dotazione organica, come determinata in ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n.332 del 14.08.2024, calcolata sulla spesa massima potenziale pari a n. 399 unità, ha in servizio all'01/01/2025 un numero pari a n. 260 unità di personale.

Dato atto che, il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2024, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n.2 del 03/01/2025, ha differito al 28/02/2025 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 degli Enti Locali;

che ai sensi dell'art. 163 comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

che l'art. 163, commi 1 e 5, del D.Lgs 267/2000, prevedono che *“nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al punto 3, per importi non superiori a un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”*;

che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs 267/2000, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento **e gli enti possono impegnare solo spese correnti**, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art 222;

che la norma di interpretazione autentica dell'art. 163 del D.lgs 267/2000, art. 21 bis del D.L. n. 104 del 10 Agosto 2023, così recita: *“ All'art. 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, la previsione che gli Enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno del personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'art. 164, comma 2, del medesimo testo unico.*

Preso atto, altresì, che il prof. Arturo Bianco, esperto nella materia del personale degli Enti locali, già consulente ANCI ed ARAN, Direttore di numerose riviste inerenti alle tematiche degli Enti locali, nonché autore di numerose pubblicazioni, attuale Organismo indipendente del Comune di Trapani, con nota del 06/02/2025, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente n. 10685, in merito all'effettuazione di assunzioni di personale durante l'esercizio provvisorio, così si è espresso *“nella Legge di conversione del D.L. n.104/2023 è stato approvato un emendamento proposto dall'Anci, per ampliare le possibilità di assunzione degli Enti Locali. Le finalità dell'emendamento sono così illustrate nella relazione illustrativa: esso è “volto a consentire agli Enti Locali di procedere all'attuazione dei propri piani assunzionali anche qualora si trovino in condizione di esercizio provvisorio. Questa norma di interpretazione autentica rimuove un impedimento*

alla rigenerazione e al rafforzamento degli uffici, chiarendo che i Comuni, le Unioni e le Città Metropolitane possono procedere all'assunzione di personale sulla base della programmazione triennale di bilancio e dei fabbisogni, anche se in esercizio provvisorio, qualora dette assunzioni trovino coerente copertura nel bilancio triennale. Tutti gli Enti Locali, pertanto, non dovranno più sospendere i processi di reclutamento nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso, nel caso in cui i termini per l'approvazione del bilancio siano stati prorogati". Siamo in presenza di un chiarimento che rende la disposizione ancora più chiara. Essa modifica la condizione precedente in cui, sulla base delle letture consolidate nelle sezioni di controllo della Corte dei Conti le assunzioni, ivi comprese quelle a tempo indeterminato, erano possibili in esercizio provvisorio, ma nel tetto dei dodicesimi. Per cui non vi sono dubbi che le assunzioni a tempo indeterminato previste nel programma del fabbisogno del personale possono essere effettuate durante l'esercizio provvisorio";

Preso atto che risultano attualmente rispettate le disposizioni di cui all'art. 9, 1- quinquies del D.L. n. 113/2016 che vietano le assunzioni a tempo indeterminato di personale nel caso in cui non siano stati approvati i documenti di bilancio,

Ritenuto necessario ed urgente procedere all'inquadramento contrattuale, a seguito del completamento della selezione interna per progressione verticale, delle tre unità di personale utilmente collocate nella graduatoria di Funzionario Servizi Generali Amministrativi;

Atteso gli impegni di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.lgs 267/2000;

Atteso che per i firmatari del presente provvedimento non sussistono motivi di astensione per conflitti di competenza di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 così come recepita in Sicilia con la L. R. n. 7 del 21/05/2019, all'art.6, e di cui al codice di comportamento approvato con delibera di G. M. n. 6/2014;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.L. n. 113-2016 ed in particolare art. 9, 1 quinquies;
- il CCNL del personale comparto Funzioni locali.

PROPONE

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

1. Approvare i verbali n. 01 del 13/02/2025, n. 2 del 17/02/2025 e n. 3 del 20/02/2025 relativi alla selezione interna per progressione verticale "in deroga" del personale dipendente a tempo indeterminato, approvata con Determina Dirigenziale n. 4611 del 19/12/2024, per la copertura di n. 3 (tre) posti di Funzionario dei Servizi Generali Amministrativi mediante progressione verticale dall'area degli Istruttori (ex categoria C), agli atti di questo Ufficio;

2. Dare atto che, all'esito di tale procedura, viene stilata la seguente graduatoria:

N.	PROT. E DATA PRESENTAZIONE ISTANZA	DIPENDENTE	TOTALE
1	20 DEL 02/01/2025	CIOTTA ANNA MARIA	72,00
2	760 DEL 07/01/2025	FARACI ANGELO	60,00
3	107600 DEL 23/12/2024	CARIELLO FRANCESCA	55,00
4	1668 DEL 09/01/2025	MATR. 1505	52,50
5	2611 DEL 13/01/2025	MATR. 6027	50,00
6	1075 DEL 08/01/2025	MATR. 973	48,00

7	108250 DEL 27/12/2024	MATR. 1536	45,00
8	2616 DEL 13/01/2025	MATR. 448	42,00
9	1823 DEL 09/01/2025	MATR. 399	40,00
10	2671 DEL 13/01/2025	MATR. 419	36,00
11	1049 DEL 08/01/2025	MATR. 1697	33,00
12	2625 DEL 13/01/2025	MATR. 1772	33,00
13	2821 DEL 13/01/2025	MATR. 1696	30,00
14	2288 DEL 10/01/2025	MATR. 6036	28,00
15	2532 DEL 13/01/2025	MATR. 871	24,00
16	2610 DEL 13/01/2025	MATR. 1782	15,00

2. Dare atto che il posto riservato al Funzionario Educatore Asilo Nido non viene coperto per carenza dei requisiti necessari dell'unico candidato partecipante;

3. Dare atto che tali assunzioni avvengono attraverso selezione interna per progressione verticale "in deroga" ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL Funzioni Locali del 16 Novembre 2022 e dell'art. 52, comma 1-bis penultimo periodo del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 3 (tre) posti di Funzionario dei Servizi Generali Amministrativi mediante progressione verticale dall'area degli Istruttori (ex categoria C) all'area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (Ex categoria D);

4. Procedere con l'inquadramento dei suddetti dipendenti nella nuova Area contrattuale e nel nuovo profilo professionale a decorrere dal 28 febbraio 2025, con la stipula di nuovo contratto individuale di lavoro redatto nel rispetto del CCNL funzioni ed autonomie locali vigente.

5. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto i predetti dipendenti, in virtù, delle progressioni economiche già acquisite *in illo tempore*, beneficiano di un trattamento economico non inferiore al I livello economico dell'area contrattuale dei Funzionari che trova copertura nei capitoli di Bilancio della spesa del personale già impegnata.

6. Di dare atto, altresì, che:

- i dipendenti sono esonerati dal periodo di prova e conservano le giornate di ferie maturate e non fruite;
- il nuovo inquadramento contrattuale dovrà assorbire e mantenere invariata la retribuzione già maturata, apportando adeguamenti di voce accessoria salariale individuata esclusivamente in un assegno ad personam, ove si riscontrassero difformità retributive peggiorative per il dipendente che ha conseguito la progressione verticale rispetto al maturato della progressione orizzontale percepita nella qualifica inferiore;

7. Di trasmettere il presente provvedimento ai dipendenti ed ai settori interessati;

8. Di dare atto che:

- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
- i contenuti del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi di concorso .

Il Funzionario/ Il Responsabile del Procedimento
BIVONA CATERINA

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 124/2022, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto;

Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere del regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.

Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'O.R.EE.LL

DETERMINA

1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto : **ASSUNZIONE A SEGUITO DI SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE "IN DEROGA" DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI FUNZIONARIO SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI. APPROVAZIONE VERBALI DI SELEZIONE E GRADUATORIA FINALE DI MERITO;**

2) dare atto che la presente determinazione:

- è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del 08.04.2016;
- va pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale di questo Ente a cura del responsabile del procedimento;

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale 30.04.1991, n.10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

DISPONE

che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, lì 26/02/2025

Sottoscritta dal Dirigente



GABRIELE NUNZIATA

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 26/02/2025

